

UNIONE DI COMUNI “ALTA MARMILLA”
Via A. Todde, 18 – 09091 Ales (OR)

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci

EMISSIONE DEL DOCUMENTO

Azione	Data
Redazione	18/05/2022
Verifica	
Approvazione	Delibera A.d.S. n. 20 del 18/05/2022

REGISTRO DELLE VERSIONI

N°Ver/Rev/Bozza	Data emissione/approvazione	Modifiche apportate
1.0	27/06/2007	Prima versione documento
1.1	10/02/2017	Modifica
1.2	16/01/2019	Soppressione art. 17
1.3	18/05/2022	Modifica

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
1. Oggetto del regolamento.....	4
2. Organi dell'Unione.....	4
3. Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori	4
4. Entrata in carica dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci	4
5. Funzioni dell'Assemblea dei Sindaci	4
6. Sedute dell'Assemblea dei Sindaci	5
7. Pubblicità delle sedute.....	5
8. Settore della sala assembleare riservata ai componenti	5
9. Servizio d'ordine durante le sedute	5
10. Personale in servizio durante le sedute.....	5
11. Iniziativa delle sedute – Data delle sedute – Richiesta delle sedute assembleari	5
12. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno.....	6
13. Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione	6
14. Pubblicazione dell'ordine del giorno.....	6
15. Pubblicazione degli argomenti trattati	6
16. Iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno.....	6
17. Inversione dell'ordine del giorno	7
18. Deposito delle pratiche.....	7
19. Diritti dei componenti	7
20. Obblighi del Presidente	7
21. Computo dei termini per le sedute d'urgenza	7
22. Ordine del giorno aggiuntivo.....	7
23. Seduta di prima convocazione	7
24. Seduta deserta	8
25. Seduta di seconda convocazione	8
25bis. Disciplina delle sedute telematiche in videoconferenza e/o videochiamata e in forma mista.....	8
CAPO II – DELLA PRESIDENZA.....	10
26. Della Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci.....	10
27. Funzioni della Presidenza.....	10
28. Cumulo di indennità	10
CAPO III – DELLA DISCIPLINA.....	10

29.	Direzione delle adunanze	10
30.	Poteri del Presidente	10
31.	Spiegazione dei componenti	11
32.	Comportamento del pubblico	11
33.	Adempimenti formali della seduta.....	11
34.	Dichiarazioni del Presidente	11
35.	Argomenti non esauriti.....	11
36.	Modalità degli interventi.....	11
37.	Durata degli interventi.....	12
38.	Numero degli interventi	12
39.	Completamento di discorso	12
40.	Fatto personale.....	12
41.	Mozione d'ordine	12
42.	Emendamenti.....	13
43.	Presentazione argomenti all'ordine del giorno.....	13
44.	Chiusura della discussione	13
CAPO IV – DELLE VOTAZIONI.		13
45.	Modalità delle votazioni	13
46.	Votazione per appello nominale.....	13
47.	Comportamento dei componenti durante la votazione	13
48.	Votazioni per scrutinio segreto.....	14
49.	Votazioni riguardanti persone.....	14
50.	Votazioni per componenti effettivi e supplenti	14
51.	Astensioni e dichiarazioni di voto.....	14
52.	Votazioni di ballottaggio	14
CAPO V – DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.		14
53.	Poteri dei componenti.....	14
54.	Delle interrogazioni	15
55.	Risposta alle interrogazioni.....	15
56.	Commissioni d'inchiesta e conoscitive.....	15
57.	Integrazione delle commissioni	15
58.	Svolgimento delle interrogazioni	15
59.	Modalità delle interrogazioni.....	16
60.	Numero delle integrazioni da svolgersi.....	16

61.	Delle interpellanze.....	16
62.	Dichiarazione dell'interrogante.....	16
63.	Delle mozioni.....	16
64.	Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	17
65.	Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	17
66.	Cancellazione delle interrogazioni e mozioni.....	17
67.	Delle segnalazioni e raccomandazioni.....	17
68.	Voto contrario a proposta del Presidente o della Giunta dell'Unione.....	17
69.	Mozioni di sfiducia.....	17
CAPO VI – DELLA VERBALIZZAZIONE.....		18
70.	Della verbalizzazione.....	18
71.	Sedute segrete	18
72.	Componente assembleare con funzioni di Segretario.....	18
73.	Verbali delle sedute segrete	18
74.	Funzioni del Segretario	18
75.	Stesura delle delibere	18
76.	Copie delibere ai Comuni.....	19
77.	Custodia delle deliberazioni.....	19
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....		19
78.	Firma di ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze	19
79.	Comunicazioni del Presidente.....	19
80.	Rinvio alle norme di legge.....	19
81.	Entrata in vigore	19

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, approvato, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni "Alta Marmilla:

- a) le modalità di organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci;
- b) la presentazione e la discussione delle varie proposte;
- c) il quorum richiesto per la validità delle sedute assembleari.

2. Organi dell'Unione

Gli organi dell'Unione sono:

- l'Assemblea dei Sindaci (A.d.S.);
- la Giunta dell'Unione (G.U.);
- Il Presidente.

3. Modalità di nomina e stato giuridico degli amministratori

Le Leggi statali e regionali e lo Statuto disciplinano:

- a) la composizione e l'elezione dell'Assemblea dei Sindaci, della Giunta e del Presidente;
- b) la durata in carica dei componenti;
- c) il numero dei componenti assegnati da ciascun Comune;
- d) la posizione giuridica degli amministratori;
- e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità;
- f) le modalità di nomina della Giunta dell'Unione;
- g) le aspettative e le indennità spettanti agli amministratori.

4. Entrata in carica dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci

I componenti entrano in carica previa comunicazione da parte del Comune di appartenenza con la delibera di presa d'atto da parte dell'Assemblea dei Sindaci e restano in carica fino alla loro sostituzione da parte del Comune.

5. Funzioni dell'Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Unione.

La competenza specifica dell'Assemblea dei Sindaci è quella indicata nelle leggi e nello Statuto.

6. Sedute dell'Assemblea dei Sindaci

Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci si svolgono nell'apposita sala assembleare della sede dell'Unione. La Giunta e l'Assemblea possono, con deliberazione e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione si svolga in altro luogo. È altresì consentita la partecipazione in collegamento da remoto (videoconferenza) qualora non sia possibile assicurare la presenza fisica in sede dei partecipanti. In tal caso le sedute si svolgeranno secondo le disposizioni del successivo articolo 25bis.

7. Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche.

L'Assemblea dei Sindaci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

8. Settore della sala assembleare riservata ai componenti

La parte della sala delle riunioni riservata ai componenti, comprende un settore riservato all'ufficio di presidenza.

Il Segretario dell'Unione prende posto nella parte riservata al Presidente.

9. Servizio d'ordine durante le sedute

Durante le sedute assembleari può essere richiesto idoneo servizio di ordine alle forze dell'ordine o alla Polizia municipale del Comune sede dell'Unione.

10. Personale in servizio durante le sedute

Il Segretario dell'Unione dovrà disporre, con appositi turni, la presenza negli uffici di idoneo personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche, che eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta assembleare.

11. Iniziativa delle sedute – Data delle sedute – Richiesta delle sedute assembleari

Su convocazione del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci deve riunirsi:

- a) entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Si riunisce inoltre:

- c) quando la Giunta dell'Unione lo ritenga necessario;
- d) quando venga fatta richiesta da almeno i 3/5 dei componenti assegnati dell'Assemblea dei Sindaci;
- e) su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Nei casi di cui alle lettere c) ed d) l'Assemblea dei Sindaci deve riunirsi entro quindici giorni dalla richiesta.

Qualora non si provveda, i soggetti di cui alle predette lettere possono richiedere l'intervento sostitutivo dell'organo di controllo.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi al Comune di riferimento a mezzo PEC. La comunicazione, rispetto alla data fissata per la riunione, può essere inviata:

- 5 giorni prima (convocazione ordinaria);
- 3 giorni prima (convocazione straordinaria);
- 24 ore prima (convocazione straordinaria urgente).

La seconda convocazione deve essere prevista a non meno di un'ora dopo la prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Sindaci è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei componenti assegnati; la riunione sarà valida, come seduta di seconda convocazione, purché sia presente almeno un terzo dei componenti assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Presidente.

12. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno, salvo richiesta unanime di tutti i componenti assegnati.

13. Personale autorizzato a ricevere l'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione va consegnato o trasmesso, anche in via telematica, nella sede del Comune di riferimento del componente ed è valido anche se lo stesso è assente dalla sua sede, purché sia fatta a persona o ufficio dal componente stesso indicati.

14. Pubblicazione dell'ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta dell'Assemblea dei Sindaci deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario dell'Unione o del Responsabile dell'Area organizzativa competente, all'Albo pretorio presso la sede dell'Unione.

15. Pubblicazione degli argomenti trattati

L'Unione di Comuni può pubblicizzare le sedute dell'Assemblea dei Sindaci mediante inserzioni sui giornali di maggiore diffusione locale, nonché servendosi degli altri mezzi di informazione.

16. Iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) richiesta dell'Autorità governativa;
- b) comunicazione del Presidente (se previsto);
- c) richieste della Regione;
- d) richieste della Provincia;
- e) ratifiche di deliberazioni della Giunta dell'Unione;

- f) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- g) oggetti richiesti dalla Giunta dell'Unione e stabiliti dal Presidente e quelli richiesti con istanza dai componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

17. Inversione dell'ordine del giorno

L'Assemblea dei Sindaci può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con votazione da adottarsi a maggioranza dei presenti.

La proposta di inversione può essere fatta anche da un solo componente.

18. Deposito delle pratiche

Tutte le pratiche da trattare nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci, sono depositate nella Segreteria almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

Ogni componente può prenderne visione nelle ore d'ufficio.

I funzionari addetti ai vari servizi sono tenuti, su richiesta del Segretario dell'Unione, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.

I componenti dell'Assemblea dei Sindaci non possono esportare, se non in copia, gli atti o i documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

19. Diritti dei componenti

I componenti dell'Assemblea dei Sindaci hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del mandato.

20. Obblighi del Presidente

Il Presidente dell'Unione vigila che le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengano osservate.

21. Computo dei termini per le sedute d'urgenza

Nei casi di convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Sindaci, è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non ricadano in giornata festiva.

22. Ordine del giorno aggiuntivo

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.

Se l'ordine del giorno principale è stato trasmesso ai componenti, quello aggiuntivo va trasmesso con le modalità di rito.

Se la trasmissione è stata fatta in via d'urgenza, ogni componente può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

23. Seduta di prima convocazione

Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei componenti presenti è tale da renderla valida. Per la validità della seduta di prima

convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti assegnati, senza computare a tale fine il Presidente.

A tal fine il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei componenti e qualora questi non siano la maggioranza di quelli assegnati, numero necessario per la validità della seduta, dichiara deserta la seduta di prima convocazione, redigendo verbale.

24. Seduta deserta

Se la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei componenti presenti.

25. Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che segue a una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale e da tenersi ad ora diversa.

Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati, senza computare a tale fine il Presidente.

La seduta per la seconda convocazione è fatta ugualmente con avvisi scritti e trasmessi con le modalità e termini dal presente capo.

25bis. Disciplina delle sedute telematiche in videoconferenza e/o videochiamata e in forma mista

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 6 comma 1 le sedute dell'Assemblea dei Sindaci e quelle delle commissioni, se istituite, si svolgono in collegamento da remoto in modalità videoconferenza e/o videochiamata e in forma mista.

Le sedute in collegamento da remoto prevedono che i Consiglieri, il Presidente e i componenti della Giunta, il Segretario dell'Unione o il sostituto, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala consiliare o dal luogo fissato per la seduta, in modalità sincrona e simultanea.

Le adunanze in collegamento da remoto dell'Assemblea dei Sindaci, si svolgono utilizzando piattaforme telematiche di cui l'Ente dispone e che permettono la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione degli stessi e permettendo loro la discussione e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. È necessario quindi che tutti i Consiglieri, il Presidente, i componenti della Giunta e il Segretario dell'Unione o il sostituto dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza. I Consiglieri si dovranno avvalere di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone e relativa connessione ad internet. Qualora fossero sprovvisti di tali dispositivi l'ente può mettere a disposizione postazioni internet presso la propria sede, nei limiti delle proprie disponibilità.

L'esame della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene secondo le modalità consuete. Quando il singolo Consigliere che intenda partecipare in collegamento da

remoto lo richieda, gli atti possono essere messi a disposizione degli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

È consentito ai Consiglieri e agli altri partecipanti alla seduta di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica sono responsabili il Presidente ed il Segretario dell'Unione.

La convocazione delle sedute in collegamento da remoto avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, ma deve necessariamente indicare che le sedute si svolgeranno in collegamento da remoto.

I Consiglieri e il Presidente rispondono all'appello nominale. Il Presidente della seduta, anche per mezzo del segretario verbalizzante, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Le sedute in collegamento da remoto dell'Assemblea dei Sindaci sono da ritenersi svolte presso la sede dell'Ente.

Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in collegamento da remoto o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'Assemblea, se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi da remoto. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal presente regolamento.

Nelle sedute in collegamento da remoto la manifestazione del voto dei Consiglieri e del Presidente deve avvenire in modo palese, per appello nominale. Non possono essere trattate nelle sedute in collegamento da remoto proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, si può trasformare, se possibile, il collegamento in sola audio-conferenza e procedere alla votazione, fatto salvo il rispetto di quanto previsto negli altri commi del presente articolo. In caso di incertezze, il voto potrà essere confermato mediante dichiarazione scritta inviata a mezzo PEC fatta pervenire all'indirizzo istituzionale dell'ente, entro lo stesso giorno della seduta.

Ai fini della verbalizzazione della seduta dell'Assemblea dei Sindaci, la seduta in collegamento da remoto può essere registrata mediante la specifica applicazione della quale dispone la piattaforma utilizzata. La registrazione della seduta deve essere conservata agli atti dell'ente. Nel verbale delle riunioni in collegamento da remoto devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile o incompleta la registrazione.

Per le sedute dell'Assemblea dei Sindaci, per cui sia impossibile garantire la presenza di pubblico, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in streaming o piattaforma social, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento.

La pubblicità e registrazione delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci può essere sospesa, procedendo solo in collegamento da remoto dei suoi componenti, compreso il Segretario dell'Unione, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di

apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

La presentazione di documenti ammessi, ai sensi del presente regolamento, può essere sostituita mediante invio degli stessi con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, almeno il giorno prima del collegamento durante l'orario d'ufficio.

CAPO II – DELLA PRESIDENZA.

26. Della Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci

La Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci, ai sensi dello Statuto in vigore nell'Ente, compete al Presidente dell'Unione, in subordine al Vice presidente della Giunta dell'Unione e in subordine al componente dell'Assemblea dei Sindaci anziano.

27. Funzioni della Presidenza

La Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci provvede a tutti gli adempimenti richiesti dal presente regolamento e, in particolare:

- a) assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai componenti sulle questioni sottoposte all'esame dell'Assemblea dei Sindaci;
- b) garantire il corretto svolgimento della discussione e delle votazioni.

28. Cumulo di indennità

Agli Amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci, della Giunta dell'Unione e delle eventuali commissioni assembleari.

Spetta il rimborso delle spese di viaggio eventualmente ed effettivamente sostenute se non rimborsate dai rispettivi Comuni sussistendo le condizioni di legge.

CAPO III – DELLA DISCIPLINA.

29. Direzione delle adunanze

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dirige la discussione, concede la parola ai componenti che la richiedono e dispone le votazioni.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in materia.

30. Poteri del Presidente

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere e i componenti che interrompono o che, comunque, disturbano, lo svolgimento dell'adunanza.

Se un componente si scosta dall'osservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

31. Spiegazione dei componenti

Il componente colpito dal provvedimento di cui all'art. 33 può presentare al Presidente le sue spiegazioni; se il Presidente le accoglie deve restituire la parola allo stesso.

32. Comportamento del pubblico

Il pubblico può accedere all'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili.

Il pubblico non può rumoreggiare; dovrà rimanere in silenzio e a capo scoperto.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata all'Assemblea dei Sindaci, tranne il Segretario e i funzionari che ne abbiano diritto a norma di legge, i responsabili degli uffici e gli impiegati dell'Unione incaricati di speciali mansioni, o altre persone eventualmente invitate (rappresentanti della Regione, Provincia, Comuni, Enti istituzionali, Autorità religiose), gli addetti stampa.

In caso di tumulto o disordine, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

33. Adempimenti formali della seduta

Accertata la presenza del numero legale dei componenti per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura dell'elenco dei provvedimenti adottati dall'Assemblea dei Sindaci nell'adunanza precedente, approvandone i verbali.

34. Dichiarazioni del Presidente

Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'art. precedente, il Presidente procede a fare all'Assemblea dei Sindaci eventuali comunicazioni. Il Presidente, poi, pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

35. Argomenti non esauriti

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno e, per i componenti presenti, non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i componenti presenti che la continuazione della discussione è rinviata a tale giorno.

Ai soli componenti assenti verrà data comunicazione con altri mezzi celeri di informazione.

36. Modalità degli interventi

I componenti pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o all'Assemblea dei Sindaci.

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario, il Presidente può invitare il componente a mantenersi in argomento; ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.

Sono vietate le discussioni fra componenti.

37. Durata degli interventi

Su vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei componenti che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.

Gli interventi dei componenti non possono durare più di 3 minuti. Sullo stesso argomento possono intervenire massimo 5 componenti.

Il Presidente può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure aumentare il numero dei componenti che intendono intervenire.

Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

38. Numero degli interventi

Nessun componente può parlare più di 2 volte sullo stesso argomento.

Il proponente e il relatore aprono la discussione; il Presidente ha, sempre, facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d'ordine.

39. Completamento di discorso

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

40. Fatto personale

Sussiste il fatto personale quando un componente sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consista il fatto personale.

41. Mozione d'ordine

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o con il quale si intenda procedere alla valutazione.

Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.

Nel caso in cui la decisione del Presidente non venga accettata dal componente che ha proposto la mozione, la decisione spetta all'Assemblea dei Sindaci.

A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

42. Emendamenti

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce, a insindacabile giudizio del Presidente.

43. Presentazione argomenti all'ordine del giorno

Ogni componente ha diritto di presentare argomenti all'ordine del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

Se gli argomenti all'ordine del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

44. Chiusura della discussione

Ogni componente può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire quando sia stato esaurito il numero dei componenti iscritti a parlare.

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente.

CAPO IV – DELLE VOTAZIONI.

45. Modalità delle votazioni

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete.

Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente.

L'Assemblea dei Sindaci, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

46. Votazione per appello nominale

Nelle votazioni per appello nominale si risponde “sì” o “no” a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei comuni di appartenenza dei componenti.

47. Comportamento dei componenti durante la votazione

Durante le votazioni a nessun componente può essere data la facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Il componente che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l'appello quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il componente non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

48. Votazioni per scrutinio segreto

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto, da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge, il Presidente chiama tre componenti per disimpegnare le funzioni di scrutatore.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni componente.

49. Votazioni riguardanti persone

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge o per statuto spettano al Presidente.

50. Votazioni per componenti effettivi e supplenti

Quando le commissioni comprendono componenti effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

51. Astensioni e dichiarazioni di voto

Il componente che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che abbia inizio.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i due minuti.

52. Votazioni di ballottaggio

Se nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, a una seconda votazione.

Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano d'età.

Nel caso di nomina di rappresentanti dell'Assemblea dei Sindaci presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

CAPO V – DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

53. Poteri dei componenti

Ogni componente può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione.

54. Delle interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza assembleare che non può avvenire oltre i 30 giorni dalla presentazione.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta assembleare, il Presidente, se ne riconosce l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

55. Risposta alle interrogazioni

L'esecutivo (Presidente e Giunta dell'Unione) risponde a ogni interrogazione e, in genere, a istanze presentate dai componenti. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Presidente, debitamente motivata.

Il Presidente può ritenere giusta la richiesta dell'interrogante e ne propone la discussione assembleare. Può anche suggerire alla Giunta dell'Unione l'adozione di provvedimenti la cui esecuzione renderebbe inutile la discussione.

Quando la Giunta dell'Unione si uniforma a quanto suggerito dal Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea dei Sindaci nella sua prima riunione e sull'argomento può aprirsi la discussione.

56. Commissioni d'inchiesta e conoscitive

L'Assemblea dei Sindaci, con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire commissioni d'inchiesta e conoscitive.

Le commissioni di cui al comma precedente sono formate da 5 componenti. La commissione nomina, nel suo interno, il Presidente.

La commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare all'Assemblea dei Sindaci le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.

57. Integrazione delle commissioni

Quando si tratta di argomenti che richiedono competenze tecniche, le commissioni di cui all'articolo che precede possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno all'Amministrazione. Detto personale, che non può eccedere il numero di 2, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.

I componenti delle commissioni possono chiedere la collaborazione dei dirigenti degli uffici e hanno diritto di accesso agli atti pertinenti all'indagine da svolgere.

58. Svolgimento delle interrogazioni

In principio di seduta il Presidente dà lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 3 minuti.

Non si dà corso all'interrogazione qualora l'interrogante non sia presente in aula al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

59. Modalità delle interrogazioni

Nel presentare l'interrogazione il componente dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

60. Numero delle integrazioni da svolgersi

Nella stessa seduta ogni componente non può svolgere più di 2 interrogazioni.

61. Delle interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

Il Componente che intende svolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.

L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza assembleare, secondo la data di presentazione.

Nella stessa seduta nessun Componente può svolgere più di 2 interpellanze. Il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni e interpellanze all'adunanza successiva.

62. Dichiarazione dell'interrogante

Dopo le spiegazioni fornite dal Presidente, l'interrogante può dichiarare la ragione per la quale egli sia o non sia soddisfatto.

L'interpellante, nel caso in cui non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni del Presidente, può presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi componente può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata per prima.

63. Delle mozioni

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun Componente può svolgere più di 2 mozioni nella stessa seduta.

Sulle mozioni possono essere presentati degli emendamenti.

Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea dei Sindaci.

64. Abbinamento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinate.

65. Numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni e interpellanze sia tale da non consentirne l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta assembleare per la loro specifica trattazione.

66. Cancellazione delle interrogazioni e mozioni

Nel caso in cui un'interrogazione, un'interpellanza o una mozione non sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni, e non si sia stabilita un'ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

67. Delle segnalazioni e raccomandazioni

All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Presidente e alla Giunta dell'Unione.

Il Componente, che segnala o raccomanda, non può parlare per più di 5 minuti né ha diritto a replica. Il Presidente deve rispondere se accetta o meno la raccomandazione.

Il numero dei componenti che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a tre.

68. Voto contrario a proposta del Presidente o della Giunta dell'Unione

Il voto dell'Assemblea dei Sindaci contrario a una proposta del Presidente o della Giunta dell'Unione non comporta dimissione degli stessi.

69. Mozioni di sfiducia

Possono essere presentate mozioni di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente e della Giunta dell'Unione.

Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di componenti pari almeno ai 2/5 di quelli assegnati, senza computare, a tal fine il Presidente e possono essere proposte solo nei confronti dell'intera Giunta dell'Unione; devono contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta dell'Unione.

La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente e della nuova Giunta dell'Unione proposti.

69.bis Dichiarazioni a verbale

Qualora i componenti dell'Assemblea dei Sindaci richiedano l'inserimento di dichiarazioni nel testo delle deliberazioni, queste debbono essere presentate per iscritto.

CAPO VI – DELLA VERBALIZZAZIONE.

70. Della verbalizzazione

Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci assiste il Segretario dell'Unione con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal consenso.

Il Segretario dell'Unione deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.

In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, solo in caso di non rinviabilità dell'Assemblea dei Sindaci, sono svolte dal Responsabile dell'Area organizzativa competente e in sua assenza, dal Componente più giovane.

71. Sedute segrete

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario dell'Unione. Se questi risulta assente o impedito, le funzioni vengono svolte dal Responsabile dell'Area organizzativa competente e, in sua assenza, dal componente più giovane.

72. Componente assembleare con funzioni di Segretario

Il componente dell'Assemblea dei Sindaci che disimpegna, in via straordinaria, le funzioni di segretario verbalizzante, conserva integro il suo diritto di voto.

73. Verbali delle sedute segrete

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte e avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione "seduta segreta".

74. Funzioni del Segretario

Coadiuvare il Presidente in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno custodite in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

75. Stesura delle delibere

Ultimata la seduta dell'Assemblea dei Sindaci, il Segretario dell'Unione, sulla scorta del resoconto, redige i relativi provvedimenti adottati dall'Assemblea dei Sindaci, secondo le norme fissate dalla legge, che vengono dallo stesso firmati unitamente al Presidente.

Provvede poi all'eventuale invio delle delibere agli organi previsti dalle norme vigenti nei modi e termini di legge.

76. Copie delibere ai Comuni

Una copia degli estratti delle deliberazioni viene messa a disposizione dal Presidente presso la sede dell'Unione a tutti i Comuni aderenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci vengono inoltre rese disponibili attraverso il sito internet dell'Unione.

77. Custodia delle deliberazioni

Le delibere adottate dall'Assemblea dei Sindaci sono archiviate nel sistema di conservazione documentale dell'ente. .

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI.

78. Firma di ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze

Ogni componente può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario.

Se al momento delle discussioni il primo firmatario non è presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

79. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione, né si potrà procedere a deliberazione, se non è presente la totalità dei componenti assegnati.

Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva.

80. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i componenti dell'Assemblea dei Sindaci, il cui parere non è vincolante.

Il presente regolamento, non soggetto a controllo preventivo obbligatorio di legittimità, è affisso all'Albo pretorio dell'Unione per quindici giorni consecutivi.

81. Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 sulla legge in generale di cui al R.D. 16.03.1942, n. 262, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

§§§§§